

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 72/2025

A TUTTI GLI AGRICOLTORI

AI CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)

E P.C.

ALL' A.G.R.E.A
LARGO CADUTI DEL LAVORO, 6
40122 BOLOGNA

ALL' A.R.G.E.A.
VIA CAPRERA, 8
09123 CAGLIARI

ALL' A.R.T.E.A.
VIA SAN DONATO, 42/1
50127 FIRENZE

ALL' A.V.E.P.A
VIA N. TOMMASEO, 63-69
35131 PADOVA

ALL' ORGANISMO PAGATORE DELLA
REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE
AGRICOLTURA
PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA, 1
20100 MILANO

ALL' APPAG TRENTO
VIA G.B. TRENER, 3
38100 TRENTO

ALL' ARCEA
VIA E.MOLÈ
88100 CATANZARO

ALL' ARPEA
VIA BOGINO, 23
10123 TORINO

ALL' OP DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO - OPPAB
VIA CRISPI, 15
39100 BOLZANO

ALL' OPR FVG
PIAZZA DEL PATRIARCATO, 3
33100 UDINE

ALLA REGIONE VENETO
CAPOFILA PER L'AGRICOLTURA
COORDINAMENTO COMMISSIONE
POLITICHE AGRICOLE
PALAZZO SCERIMAN
CANNAREGGIO, 168
30121 VENEZIA

AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E
DELLE FORESTE
DIP.TO DELLA POLITICA AGRICOLA
COMUNE E DELLO SVILUPPO
RURALE
DIR. GEN. DELLO SVILUPPO RURALE
VIA XX SETTEMBRE 20
00186 ROMA

DIR. GEN. DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI E
DELL'UNIONE EUROPEA
VIA XX SETTEMBRE 20
00186 ROMA

ALLA DIREZIONE COORDINAMENTO
AGEA
VIA PALESTRO, 81
00185 – ROMA

A TUTTE LE ASSOCIAZIONALI
NAZIONALI DEI CONSORZI DI DIFESA

A COORDIFESA
C.SO VITTORIO EMANUELE II, 101
00186 ROMA

ALL'ASNACODI
VIA BERGAMO 3
00198 ROMA (RM)

ALLE COMPAGNIE ASSICURATIVE E
LORO ASSOCIAZIONE

ALL'ANIA
VIA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO, 72
00187 ROMA

ALL'IVASS
VIA DEL QUIRINALE, 21
00187 ROMA

ALL'ISMEA
VIALE LIEGI, 26
00198 ROMA

AL RTI LEONARDO S.P.A.
(MANDATARIA) -
ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L
(GRUPPO DXC),
ABACO S.P.A, GREEN AUS S.P.A,
E-GEOS S.P.A,
LEONARDO S.P.A.

AL RTI AGRICONSULTING S.P.A.
VIA VITORCHIANO N. 123
00189 ROMA

AL RTI EY ADVISORY
S.P.A.(MANDATARIA) –
ACCENTURE S.P.A. EY ADVISORY
S.P.A.

Oggetto: **Modalità per la presentazione delle domande di aiuto per la campagna assicurativa 2023 – Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi - presentate ai sensi dell’Avviso pubblico approvato con il DM n. 166847 del 11 aprile 2025, ai sensi del Decreto legislativo n. 102/2004.**

INDICE

1. PREMESSA	6
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	6
3. DEFINIZIONI.....	6
4. CAMPO DI APPLICAZIONE	6
5. COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO	6
6. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	7
7. MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE/ COMUNICAZIONI TRAMITE PORTALE SIAN	7
8. DOMANDE IN PROPRIO (UTENTI QUALIFICATI) – COMUNICAZIONE TRAMITE ACCESSO AL PORTALE.....	8
8.1 Compilazione delle domande	8
8.2 Soggetti pubblici o ricadenti in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici.....	10
8.3 Stampa e rilascio delle domande.....	10
8.4 Attività propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto	12
8.5 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP	12
9. TIPOLOGIA DI DOMANDA	12
9.1 Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande di aiuto	13
10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE – CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO	13
10.1 Cessione di aziende.....	15
11. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA	17
12. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE.....	18
13. OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI	18
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	19
15. RINVIO.....	19
16. ACCESSO AGLI ATTI E RICHIESTA INFORMAZIONI	19
17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	20

1. PREMESSA

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha emanato, con Decreto Ministeriale n. 166847 dell'11 aprile 2025, l'Avviso pubblico recante le modalità attuative e l'invito per la presentazione di proposte per l'accesso agli aiuti nazionali per la campagna assicurativa 2023 per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi ai sensi del Decreto Legislativo n. 102/2004.

Le presenti Istruzioni operative, in applicazione di quanto stabilito dall'Avviso pubblico, forniscono precisazioni sulle modalità di presentazione delle tre tipologie di domande di aiuto in relazione a ciascuna copertura di rischio:

1. domanda di aiuto 2023 per la copertura dei rischi sulle strutture aziendali;
2. domanda di aiuto 2023 per la copertura dei rischi dei costi di smaltimento delle carcasse animali;
3. domanda di aiuto 2023 per il rimborso delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto concerne la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, si rimanda a quanto riferito nelle premesse del decreto di approvazione dell'Avviso pubblico n. 166847 del 11 aprile 2025 e a quanto riportato in Allegato 4.

3. DEFINIZIONI

Per quanto concerne le definizioni di riferimento, si rimanda a quanto riferito nel decreto di approvazione dell'Avviso pubblico di cui in oggetto, articolo 2.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le domande hanno ambito territoriale nazionale e devono essere presentate all'OP AGEA mediante il sistema gestionale SIAN (www.sian.it), indipendentemente dall'OP competente per il fascicolo aziendale del richiedente.

5. COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO

Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni di riferimento del sistema di presentazione delle domande, anche relativamente al sistema di identificazione dei beneficiari. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del DPR 1° dicembre 1999, n. 503, ciascuna azienda beneficiaria di aiuti è identificata attraverso un codice univoco (CUAA) corrispondente al codice fiscale dell'azienda.

Per la costituzione e l'aggiornamento del Fascicolo aziendale, di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 e al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 e al decreto ministeriale 1° marzo 2021, si rimanda alle Istruzioni operative dell'OP Agea n. 25 del 30 aprile 2015 e s.m.i., nonché alle Istruzioni operative dell'OP Agea n. 90 del 03 ottobre 2023, alle circolari Agea prot. n. 67143 del 12 settembre 2023, prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023 e prot. n. 22453 del 18 marzo 2024.

Il fascicolo aziendale è costituito presso l'Organismo pagatore territorialmente competente ed individuato con riferimento alla sede legale dell'impresa.

Il fascicolo aziendale deve obbligatoriamente riportare la **PEC** e le coordinate bancarie (**codice IBAN**) dove ricevere l'accredito delle somme autorizzate.

In caso di polizza collettiva, limitatamente alle polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali, qualora il beneficiario intenda autorizzare il pagamento del contributo direttamente all'Organismo collettivo di difesa interessato, il codice IBAN indicato in domanda deve trovare corrispondenza con quanto presente nel fascicolo aziendale del Consorzio di difesa.

Laddove la polizza agevolata riguardi un allevamento zootecnico è necessario che il richiedente abbia provveduto all'aggiornamento dell'Anagrafe zootecnica (BDN).

6. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Il termine ultimo per la presentazione dei PAI e per l'informatizzazione delle polizze stipulate è fissato **entro e non oltre il 31 luglio 2025.**

Le domande di aiuto relative alla annualità 2023 devono essere presentate **entro e non oltre il 30 settembre 2025.**

Laddove tali termini cadano in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

7. MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE/ COMUNICAZIONI TRAMITE PORTALE SIAN

Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) Per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) Mediante registrazione nel sistema informativo come utente qualificato.

I mandati di cui al precedente punto a) sono registrati sul portale SIAN.

8. DOMANDE IN PROPRIO (UTENTI QUALIFICATI) – COMUNICAZIONE TRAMITE ACCESSO AL PORTALE

I produttori che non si avvalgono dell'assistenza del CAA possono presentare domanda/comunicazione di ritiro direttamente attraverso il portale SIAN.

L'accesso al portale SIAN può avvenire mediante una delle seguenti opzioni:

- **SPID**;
- Carta di Identità Elettronica **CIE**
- Tessera sanitaria (**TS-CNS**) o nella Carta Nazionale dei Servizi (o **CNS**).

La "Guida Operativa Iscrizione Utenti Qualificati" è consultabile sul portale SIAN.

8.1 Compilazione delle domande

La compilazione e presentazione delle domande e di eventuale comunicazione di ritiro è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Le domande hanno ambito territoriale nazionale e devono essere presentate all'OP AGEA mediante il sistema gestionale SIAN (www.sian.it), indipendentemente dall'OP competente per il fascicolo aziendale del richiedente.

La presentazione della domanda di aiuto segue i rispettivi modelli di stampa come da corrispondente allegato definito nell'Avviso pubblico e riportate nelle presenti istruzioni operative:

- domanda di aiuto per la copertura dei rischi dei costi di smaltimento delle carcasse animali – Allegato 1;
- domanda di aiuto per la copertura dei rischi sulle strutture aziendali – Allegato 2;
- domanda di aiuto per il rimborso delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi – Allegato 3.

Si fa presente che è possibile presentare la domanda di aiuto solo nel caso in cui i dati del corrispondente certificato di polizza/polizza individuale siano stati riscontrati positivamente con i dati trasmessi da parte delle direzioni delle compagnie assicurative (cosiddette polizze circolarizzate).

La domanda, per ogni tipologia di intervento, è corredata dai seguenti documenti, associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda:

- il PAI (per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali il PAI è un elemento costitutivo della domanda e si avvale dello stesso protocollo);
- la polizza o certificato di polizza che abbia superato con esito positivo i controlli di riscontro con i dati trasmessi dalle direzioni delle compagnie assicurative (controlli della cosiddetta *circolarizzazione*);
- la documentazione attestante la spesa sostenuta, opportunamente quietanzata, e la tracciabilità dei pagamenti alle Compagnie assicurative secondo le modalità indicate al comma 12 dell'Avviso n. 166847 del 11 aprile 2025. In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla Compagnia assicurativa all'Organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza;
- copia del documento di identità in corso di validità.

In caso di domanda di aiuto relativa a polizze sperimentali o smaltimento carcasse, il produttore presenta una domanda di aiuto per ogni PAI sottoscritto e selezionabile su SIAN. In caso il richiedente abbia sottoscritto più PAI di cui intende presentare richiesta di aiuto, è necessario che presenti una domanda di aiuto per ogni PAI.

Il PAI deve essere univocamente abbinato ad una polizza assicurativa individuale o certificato di polizza, nel caso il richiedente abbia aderito ad una convenzione collettiva.

Sono ammissibili esclusivamente i richiedenti aiuto che soddisfano tutti i seguenti requisiti soggettivi:

1. essere imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano;
2. essere titolari di Fascicolo aziendale.

I suddetti requisiti devono essere posseduti, pena l'inammissibilità, al momento della sottoscrizione della polizza.

Per le polizze a copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse animali, il richiedente aiuto, in fase di compilazione della domanda, deve indicare se è proprietario o conduttore dell'allevamento. Si fa presente che **la figura abilitata a sostenere la spesa oggetto di agevolazione** e di tutte le procedure previste per il percepimento dell'aiuto, nonché l'incasso di eventuali risarcimenti, **è individuata nel soccidario**, ossia in colui che nell'ambito del contratto di compartecipazione risulta il conduttore dell'allevamento (Circolare Mipaaf del 21 dicembre 2016, n. 31251). Per tali polizze sono esclusi dagli aiuti di cui all'Avviso pubblico DM n. 166847 del 11 aprile

2025 i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'articolo 1, comma 4 lettera a), del regolamento (UE) n. 2472/2022.

Per le **polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali** e per le **polizze sperimentali** sono esclusi dagli aiuti di cui all'Avviso pubblico DM n. 166847 del 11 aprile 2025:

- a) le imprese diverse dalle PMI di cui all'articolo 2 comma 1 del regolamento (UE) n. 2472/2022;
- b) le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del regolamento (UE) n. 2472/2022, ad eccezione degli aiuti destinati ad indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ai sensi dell'articolo 25 del medesimo regolamento, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
- c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'articolo 1, comma 4 lettera a) del regolamento (UE) n. 2472/2022.

8.2 Soggetti pubblici o ricadenti in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici

Nel caso in cui il beneficiario sia un **soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici**, lo stesso dovrà effettuare la spesa nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto legislativo 50/2016 oppure del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "*Nuovo codice degli appalti*".

Nel caso specifico, il richiedente deve compilare il quadro "Soggetti Pubblici" presente nel modello di domanda e allegare le check list di autovalutazione compilate e scaricabili dal sito del Ministero www.masaf.gov.it, sezione:

Politiche europee / Politica Agricola Comune / Assicurazioni agevolate: "SRF.01 anno 2023" se relative al D.lgs 50/2016 (disponibili al link [CheckList Dlgs 50/2016](#)) o "SRF.01 anno 2024" se relative al D.lgs 36/2023 (disponibili al link [CheckList Dlgs 36/2023](#)).

8.3 Stampa e rilascio delle domande

Completata la fase di compilazione della domanda è possibile effettuare la stampa e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, il rilascio telematico con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA (N.B.: la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore AGEA).

La fase di rilascio produce una distinta di ricezione in cui sono indicati tutti i dati di presentazione: CUA, descrizione azienda, barcode della stampa definitiva, protocollo e data di rilascio.

Il CAA, per le domande presentate per il proprio tramite, ha l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata dal richiedente.

La domanda di aiuto deve essere presentata dagli agricoltori ai fini della erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi in conformità alle disposizioni di cui all'Avviso pubblico, nonché ai dettami del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 approvato con decreto 8 febbraio 2023 n. 64591 e riguardano gli interventi relativi alla stipula di una polizza a copertura dei rischi sulle strutture aziendali o dei costi di smaltimento delle carcasse animali e quelli relativi alla stipula di polizze sperimentali.

La domanda di aiuto relativa a polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali e quelli relativi alla stipula di polizze sperimentali deve essere presentata con riferimento ad ogni singolo Piano Assicurativo Individuale (PAI) sottoscritto e presentato dal produttore. Per ogni PAI relativo alle polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali e per le polizze sperimentali, non è consentita la stipula di più polizze. Per ogni polizza è ammesso l'abbinamento ad un solo PAI.

Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali il PAI è un elemento costitutivo della domanda e si avvale dello stesso protocollo.

Per le produzioni relative alle polizze sperimentali, il valore unitario assicurato non può superare il valore della produzione media annua dichiarato nel PAI dall'imprenditore agricolo ed è verificato tramite l'utilizzo di detti "Standard Value" (SV) di cui al Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2023, in cui sono stati previsti i Valori Standard quale metodologia per la determinazione del valore della produzione media annua e, quindi, dei valori massimi assicurabili ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno.

Il decreto ministeriale 6 marzo 2023, n. 138941 definisce i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato per la annualità 2023.

La misura del contributo pubblico calcolato sulla spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di aiuto è pari al:

- a) 50% per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali;
- b) 65% per le polizze sperimentali.

In caso di polizza collettiva, limitatamente ai certificati a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali riferiti a soggetti che hanno ricevuto un anticipo sul pagamento della polizza da parte dell'Organismo collettivo di difesa a cui aderiscono e che sono riportati in elenco verificato dal Masaf e successivamente trasmesso ad Agea, i beneficiari, in sede di compilazione della domanda di aiuto, possono autorizzare il pagamento del contributo direttamente all'Organismo collettivo di difesa che ha anticipato il premio.

8.4 Attività propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto

Al fine della presentazione della domanda di aiuto è necessario che il richiedente abbia:

- a) costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una PEC dell'azienda o altra PEC ad essa riferibile, alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo e alla verifica della validità del documento di identità; in particolare, per gli allevamenti, le serre e gli ombrai, riguardanti imprese in attività al momento della presentazione della domanda, dovrà provvedere ad aggiornare la destinazione d'uso della superficie dove insiste la struttura o, nel caso di polizze smaltimento carcasse animali, aggiornare i dati dell'allevamento, qualora il Fascicolo aziendale non risulti aggiornato al 2023;
- b) provveduto all'informatizzazione della polizza o, in caso di polizze collettive, alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da parte dell'Organismo collettivo cui aderisce;
- c) provveduto a notificare e aggiornare i dati dell'allevamento in Anagrafe zootecnica

8.5 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, viene introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con *firma elettronica* mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

9. TIPOLOGIA DI DOMANDA

La domanda di aiuto è la domanda presentata da un richiedente per il percepimento dell'aiuto sui premi assicurativi ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e in conformità alle

disposizioni di cui ai decreti n. 162 del 12 gennaio 2015 e n. 15757 del 24 luglio 2015, nonché ai dettami del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023.

9.1 Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande di aiuto

Le domande di aiuto possono essere ritirate, in tutto e in parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro è registrato dall'Organismo pagatore AGEA tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri.

Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.

Le domande di aiuto e i documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi riconosciuti dall'Organismo pagatore AGEA sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'errore può essere considerato palese solo se può essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, l'Organismo pagatore AGEA determina la ricevibilità della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di aiuto.

Per le domande di aiuto estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE – CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO

Per avere diritto al pagamento del contributo pubblico i richiedenti devono aver presentato domanda di aiuto all'Organismo pagatore AGEA, con le modalità e nei termini previsti dall'Avviso pubblico, riportati anche nelle presenti Istruzioni operative.

I richiedenti e le operazioni oggetto di sostegno devono soddisfare le condizioni di cui agli art. 3, 4, 5 e 6 dell'Avviso pubblico.

I controlli istruttori delle domande sono operati da AGEA OP, nell'ambito delle funzioni delegate dal Masaf con Decreto 27 novembre 2017 e s.m.i. e sono previsti dall'Avviso pubblico, Articolo 9 (Istruttoria delle domande di aiuto).

L'istruttoria relativa alla domanda di aiuto prevede:

- a) controlli amministrativi;
- b) controlli in loco, per le domande selezionate a campione;

Controlli amministrativi

Nell'ambito dei controlli amministrativi vengono effettuate le verifiche, su tutte le domande di aiuto presentate, in ordine:

- alla ricevibilità delle domande stesse;
- alla conformità della polizza/certificato di polizza stipulata;
- ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati.

Ai fini delle verifiche di sovracompensazione, per le polizze sperimentali si verifica che per la stessa combinazione CUA/prodotto/rischio non siano presenti a sistema SGR, PAI presentati nell'ambito dell'intervento SRF.01 o PAI rilasciati collegati ad una copertura mutualistica in ambito 17.2 abbinati o abbinabili a domande presentate per la campagna 2023 ai sensi dell'intervento SRF.01 del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 o della sottomisura 17.2 del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2022.

Per le colture riferite alle polizze sperimentali a fronte delle quali sono stati presentati altri PAI per la presentazione delle domande ai sensi dell'intervento SRF.01 del PSP 2023-2027, ai fini della verifica in capo al richiedente del rispetto dell'obbligo di assicurare l'intera produzione per territorio comunale, si procede all'istruttoria tenendo conto di tutti i PAI predisposti dal medesimo richiedente per prodotto/Comune.

Controlli in loco, per le domande selezionate a campione

I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno l'1 % della spesa che deve essere pagata dall'Organismo pagatore, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande.

La selezione del campione è effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande di aiuto ed in base ad un fattore casuale.

Tali controlli verificano la conformità degli interventi realizzati con la normativa applicabile, la documentazione attestante il valore superiore allo SV e l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi. I controlli in loco, che possono comprendere una visita presso l'azienda del beneficiario, sono effettuati alla presenza del beneficiario stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.

Ulteriori controlli

AGEA OP ai fini del pagamento dell'aiuto, effettua le verifiche previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi

previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

La Circolare AGEA dell'Area Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 chiarisce che la modifica legislativa di cui all'art. 45 del citato decreto interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l'equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l'erogazione degli aiuti comunitari.

Pertanto, la verifica delle regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari. Nel caso di domande di aiuto, relative a polizze a copertura dello Smaltimento carcase, in cui il richiedente abbia indicato che il pagamento deve essere effettuato al Consorzio di difesa a cui ha aderito per la stipula della polizza oggetto di contributo, il controllo viene effettuato anche su quest'ultimo.

In caso di importo da erogare superiore a 5.000 euro, AGEA provvederà inoltre a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo come disposto dalla Legge 205/2017. In tal caso Agea, dopo l'acquisizione della cartella esattoriale, da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, quantificherà l'eventuale pagamento spettante al beneficiario. Nel caso di domande di aiuto, relative a polizze a copertura dello Smaltimento carcase, in cui il richiedente abbia indicato che il pagamento deve essere effettuato al Consorzio di difesa a cui ha aderito per la stipula della polizza oggetto di contributo, il controllo viene effettuato anche su quest'ultimo.

Ai sensi di quanto stabilito nel decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115, in particolare agli articoli 13, 15 e 17 inerenti alle verifiche relative agli aiuti di Stato, AGEA provvederà a richiedere al MISE lo scarico della Visura Aiuti e della Visura Deggendorf per ciascun soggetto che abbia presentato domanda di aiuto. In assenza delle Visure o nel caso in cui il soggetto risulti presente nella lista Deggendorf, il pagamento verrà sospeso.

10.1 Cessione di aziende

Per cessione d'azienda si intende *“qualsiasi convenzione che ha come oggetto il trasferimento, la vendita o l'affitto di beni aziendali, organizzati dallo stesso soggetto in un preciso contesto produttivo e finalizzati allo svolgimento dell'attività d'impresa”*.

1. La cessione d'azienda nella sua totalità può avvenire:

- a) prima del termine ultimo di durata della copertura;
- b) successivamente al termine ultimo di durata della copertura.

Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento dell'aiuto, il sostegno è concesso ed erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario a condizione che lo stesso:

- provveda ad informare l'autorità competente dell'avvenuta cessione in domanda di aiuto e a chiedere la concessione dell'aiuto allegando alla domanda anche la documentazione probante l'avvenuta cessione; a tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il Fascicolo aziendale e laddove la polizza agevolata riguardi un allevamento zootecnico, anche l'Anagrafe zootecnica;
- presenti tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente decreto. Nel caso in cui la cessione d'azienda sia avvenuta prima del pagamento del premio assicurativo, il cessionario deve pagare il relativo premio.

I controlli degli atti amministrativi di cui all'articolo 3 del citato Avviso, saranno svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del cedente; nei soli casi di cui al punto 1 lettera a), i controlli all'articolo 3, comma 3 dell'Avviso n. 166847 del 11 aprile 2025 saranno svolti avendo riguardo ai requisiti sia del cedente che in capo al cessionario a far data dal trasferimento.

L'azienda ceduta è considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici nell'ambito del medesimo avviso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno 2023.

Nei soli casi di cui al punto 1 lettera b), il sostegno può essere erogato al cedente e nessun aiuto sarà dovuto al cessionario, esclusivamente a condizione che:

- il cedente presenti domanda di aiuto e i documenti giustificativi richiesti dall'Avviso n. 166847 del 11 aprile 2025, informando l'autorità competente dell'avvenuta cessione e che nulla potrà essere richiesto né dovuto al cessionario;
- siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione ed erogazione dell'aiuto di cui all'Avviso n. 166847 del 11 aprile 2025.

Qualora la titolarità di un'azienda venga trasferita nella sua totalità, a seguito di successione *mortis causa*, l'aiuto è erogato all'erede purché vengano adempiuti gli obblighi informativi suindicati e, se del caso, il pagamento del premio assicurativo. In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.

Il controllo dei requisiti verrà effettuato a seconda del momento del verificarsi dell'evento successorio:

- nel caso in cui l'evento morte si sia verificato successivamente alla sottoscrizione della polizza, i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede saranno svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del *de cuius*; la verifica dei requisiti è svolta pertanto con riferimento al solo *de cuius*. Nel caso in cui l'evento morte si sia verificato dopo la presentazione della domanda di aiuto l'erede dovrà provvedere esclusivamente alla presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del *de cuius* e percepire il relativo contributo;
- qualora invece l'evento morte si sia verificato successivamente alla sottoscrizione della polizza presentata dal *de cuius* ma prima della data di fine copertura della stessa, i controlli degli atti amministrativi saranno svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del *de cuius* ad esclusione dei controlli di cui all'articolo 3, comma 3 dell'Avviso, che saranno svolti avendo

riguardo ai requisiti sia del *de cuius* che del relativo trasferimento in capo all'erede a far data dall'evento successorio.

11. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 159/2011, aggiornato alla legge n. 161 del 19 novembre 2017, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai limiti vigenti, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

Il certificato non è comunque richiesto ai sensi del citato decreto legislativo "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.

Per le domande di aiuto di cui in oggetto, AGEA effettuerà la verifica prevista dal D.lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia, secondo le modalità previste dalla circolare AGEA coordinamento n. 76178 del 03/10/2019 concernente la "procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6/11/2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni" e dalle apposite Istruzioni operative dell'OP AGEA.

A seguito delle modifiche normative intervenute in materia di acquisizione della documentazione antimafia, l'Organismo Pagatore Agea ha l'obbligo di acquisire le informazioni antimafia nei casi in cui l'importo concesso, relativo a una domanda di aiuto, sia superiore ai limiti in vigore previsti dalla normativa vigente.

L'informazione relativa alla presentazione delle dichiarazioni nonché l'elenco dei soggetti e le informazioni in esse riportati, devono essere inserite in apposita sezione del fascicolo aziendale. In particolare, in assenza di dette informazioni, non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

Ciascun Organismo pagatore competente provvede a inoltrare ad AGEA le informazioni di cui sopra, utilizzando le funzioni di sincronizzazione rese disponibili nell'ambito del SIAN secondo quanto disposto dalla circolare n. 76178 del 03/10/2019.

Le suddette informazioni costituiscono la banca dati delle dichiarazioni dei beneficiari e sono utilizzate da AGEA per la predetta consultazione presso la BDNA secondo le modalità definite nella circolare del 3 ottobre 2019.

I controlli sulla domanda prevedono, alternativamente che:

- la comunicazione/informazione antimafia attesti che non sussistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67, commi 1 e 8 del D.lgs. n. 159/2011 e non sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa;
- la comunicazione/informazione antimafia sia stata richiesta ai sensi dell'art. 84, comma 3, del D.lgs. 159/2011. Ai sensi dell'art. 92, commi. 2 e 3 del D.lgs. 159/11 è possibile procedere al pagamento dell'aiuto richiesto, salvo ripetizione dell'indebito, decorsi 30 giorni dalla data di richiesta alla Prefettura, ovvero immediatamente nei casi di urgenza.

La mancanza di uno dei suddetti requisiti comporta l'impossibilità del pagamento degli importi ammessi all'aiuto da parte dell'Organismo pagatore, ferma restando l'applicazione della Circolare Agea n. 3767 del 20 gennaio 2022.

Nel caso di domande di aiuto, relative a polizze a copertura dello Smaltimento carcasse, in cui il richiedente abbia indicato che il pagamento deve essere effettuato al Consorzio di difesa a cui ha aderito per la stipula della polizza oggetto di contributo, il controllo viene effettuato anche su quest'ultimo.

A tal fine il consorzio dovrà trasmettere, tramite PEC, la documentazione richiesta ad AGEA che provvederà ad effettuare la richiesta a BDNA.

12. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

Agea, ai sensi della normativa unionale e nazionale, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari.

Gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, decorrono dal termine di pagamento per l'agricoltore/beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

13. OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata dell'ufficio Agea a cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente: **protocollo@pec.agea.gov.it**.

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all'aiuto è l'Ufficio Gestione interventi di crisi della Direzione Organismo Pagatore di AGEA.

15. RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti Istruzioni Operative, valgono le disposizioni ministeriali già in vigore, in particolare quelle previste dall'Avviso pubblico n. 166847 del 11 aprile 2025, nonché quelle emanate dalla scrivente Agenzia.

16. ACCESSO AGLI ATTI E RICHIESTA INFORMAZIONI

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).

Conformemente alle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e in aderenza alle norme in materia di partecipazione amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., il procedimento amministrativo di competenza di AGEA è impostato in modalità telematica ed informatica attraverso l'alimentazione dei dati e la consultazione dello stato del procedimento effettuabili sul sistema SIAN. Ciò consente al beneficiario di conoscere in tempo reale le decisioni assunte dalla Amministrazione e non implica la necessità di notifiche o di altre attività notiziali, in quanto le decisioni sono in esso contenute e motivate.

Le risultanze di riscontro alla domanda dell'interessato sono costituite dalle evidenze digitali riportate sul sistema SIAN e sono nella diretta disponibilità e conoscenza del beneficiario, ovvero del soggetto cui egli ha conferito speciale incarico ad operare per suo conto, come il CAA. In tal caso, il CAA costituisce il "tramite conoscitivo" dello stato e dell'esito del procedimento e fornisce all'interessato ogni informazione e chiarimento al riguardo.

L'impostazione in forma di tele-amministrazione del procedimento di pagamento consente altresì al CAA e, per suo tramite, al beneficiario della domanda di aiuto, di avere esatta cognizione dello stato istruttorio e decisionale: in caso le informazioni non risultino immediatamente disponibili sul SIAN, il CAA, con la diligenza richiesta dal mandato, dovrà rivolgersi all'AGEA.

Le modalità di richiesta di informazioni relative al procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 sono state puntualmente descritte al capitolo 20 delle Istruzioni Operative AGEA n. 13 del 19 febbraio 2021, e al capitolo 18 delle Istruzioni Operative AGEA n. 14 del 19 febbraio 2021, pubblicate sul sito www.AGEA.gov.it. Si evidenzia inoltre che il beneficiario, all'atto della sottoscrizione della domanda, ha preso atto di tali modalità in materia di accesso agli atti e di richiesta di informazioni.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di consultazione del procedimento amministrativo e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - ente pubblico non economico disciplinato dal decreto legislativo n. 74/2018 e ss.mm.ii - richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali sono trattati per:</p>
--	--

	<p>a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell'utente, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze, per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi;</p> <p>b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</p> <p>c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</p> <p>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</p> <p>e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.</p> <p>In tali casi, la base giuridica che legittima il trattamento è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'AGEA, in qualità di Titolare del trattamento.</p> <p>I dati già disponibili sul SIAN saranno inoltre trattati al fine di prevenzione ed individuazione di possibili frodi/irregolarità attraverso analisi di dati estratti a campione sulla base di indicatori di rischio definiti. Il trattamento sarà effettuato tramite l'utilizzo di strumenti che non valutano il comportamento specifico dei beneficiari dei fondi e, in quanto tale, non hanno la funzione di escludere automaticamente i beneficiari dai fondi stessi, ma individuano dei segnali di rischio estremamente preziosi che consentono di aumentare i controlli di gestione, senza fornire alcuna prova di errore, irregolarità o frode.</p> <p>La base giuridica di tale trattamento è costituita dalle normative comunitarie che dispongono l'adozione di misure di lotta alla frode e ad ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione Europea (ad es. le norme che regolamentano i fondi FEAD, FEAMP, FEAGA, FEASR).</p> <p>Qualora i dati siano necessari per ulteriori finalità, la stessa sarà espressa dall'AGEA in appropriata e separata modulistica, con l'indicazione anche della relativa base giuridica.</p>
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante</p>

	<p>trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p> <p>I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del trattamento dal Titolare.</p>
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. A queste ultime, saranno comunicati, in forma anonima, i dati trattati a rischio frode. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali, reati, documentazione antimafia di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").</p> <p>Detti dati possono afferire anche ad eventuali conviventi, soci e tutti gli altri soggetti indicati dalla vigente normativa ai fini del rilascio della documentazione antimafia necessaria per l'effettuazione di taluni pagamenti.</p>
Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste quale organismo che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali a lui affidati.</p>
Responsabile della Protezione dei	<p>AGEA, con Delibera n. 3 del 25 gennaio 2022, ha proceduto a designare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: ageaprivacy@agea.gov.it</p>

Dati Personali (RPD)	
Responsabili del trattamento	<p>I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “Responsabili”.</p> <p>Responsabile del trattamento è Agea, quale organismo nominato dal Ministero, che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento relativamente alle attività delegate con la Convenzione di delega di cui al decreto n. 80921 del 20 febbraio 2024</p>
Diritti dell’interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <p>a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;</p> <p>b) esercitare i diritti di cui sopra mediante l’invio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it di idonea comunicazione, citando: Rif. Privacy, <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla casella di posta elettronica ageaprivacy@agea.gov.it di idonea comunicazione sottoscritta dall’interessato con allegata copia del documento di riconoscimento; <p>c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.</p> <p>Laddove i dati personali fossero stati acquisiti previo consenso al trattamento da parte dell’interessato, in quanto non soggetti a dichiarazione obbligatoria, l’interessato stesso potrà in qualsiasi momento revocarlo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR, ove applicabile. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

<st

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.



Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell'AGEA all'indirizzo www.agea.gov.it.

Il Direttore dell'O.P. Agea

Dr. Christian Patti



ALLEGATO 1

Aiuti Nazionali – Domanda di aiuto 2023 per la copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali



ALLEGATO 2

Aiuti Nazionali – Domanda di aiuto 2023 per la copertura dei rischi sulle strutture aziendali

ALLEGATO 3

Aiuti Nazionali – Domanda di aiuto 2023 per la copertura dei rischi delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi

ALLEGATO 4

Ulteriore normativa di riferimento

- D.M n. 291913 del 27 giugno 2025 - Decreto di modifica dell'articolo 8 del decreto 11 aprile 2025, n. 166847 recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2023 – Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi. Decreto Legislativo n. 102/2004. Differimento termini per la presentazione dei PAI, l'informatizzazione delle polizze e la presentazione delle domande di aiuto;
- Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva;
- Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120; - DM 1° marzo 2021 n. 99707 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 24014 del 21 marzo 2022 - Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/29013 Legge 241/90 e Lg 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 67143 del 12 settembre 2023 – Disciplina relativa al fascicolo aziendale;
- Circolare AGEA ACIU.2016.16382 del 07 luglio 2016 “Procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare” e s.m.i.;
- Circolare Agea ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i. relativa alla definizione del piano di coltivazione dettagliato nel Fascicolo;

- Circolare AGEA ACIU.2015.305 del 02 luglio 2015 Modalità e condizioni per l'accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni e s.m. e i.;
- Circolare Area Coordinamento prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 "Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D. lgs. 6 novembre 2011 n.159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019 – Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- Circolare Agea Coordinamento n. 76178 del 03 ottobre 2019 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare Agea n. 97520 del 20 dicembre 2019 – Circolare Agea Coordinamento n. 12575 del 17 febbraio 2020 - Chiarimenti alla circolare prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 "Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D. lgs. 6 novembre 2011 n.159 e successive modificazioni e integrazioni – in materia di procedura e acquisizione della documentazione antimafia;
- Circolare Agea Coordinamento n. 12575 del 17 febbraio 2020 – Chiarimenti alla circolare prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 "Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D. lgs. 6 novembre 2011 n.159 e successive modificazioni e integrazioni – in materia di procedura e acquisizione della documentazione antimafia;
- Circolare AGEA n. 79339 del 24 novembre 2021 - Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
- Circolare Agea n. 3166 del 18 gennaio 2022 - Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021;
- Circolare Agea n. 3767 del 20 gennaio 2022 - Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni;
- Circolare Agea Coordinamento n. 9146205 del 14 marzo 2022 - Aggiornamento procedure costituzione e trasferimento fascicolo aziendale in OP diverso da quello della sede legale o della residenza del produttore;
- Note AGEA prot. ORPUM n. 32154 e n. 33049 del 15 aprile 2022 – D.lgs. 159/2011 – procedura ordinaria acquisizione documentazione antimafia;
- Nota ORPUM - N. 80194 del 26 novembre 2021 - Modalità operative da seguire per gestire i controlli di regolarità contributiva ai fini dei pagamenti degli Aiuti nazionali;
- Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;

- Nota AGEA prot. ORPUM 5813 del 27 gennaio 2022 – Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. Pagamenti di aiuti nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Ulteriori precisazioni;
- Note AGEA prot. ORPUM n. 32154 e n. 33049 del 15 aprile 2022 – D.lgs. 159/2011 – procedura ordinaria acquisizione documentazione antimafia;
- Nota AGEA n. 32108 del 15 aprile 2022 - D.lgs. 159-2011 - procedura ordinaria acquisizione documentazione antimafia;
- Istruzioni O.P. AGEA n. 3 prot. n. ORPUM.2018.4464 del 22 gennaio 2018 “Modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.Lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m. e i. – Procedura per la verifica antimafia”;
- Istruzioni operative OP AGEA n. 9 del 20 febbraio 2020 - D.M. 12 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015 – Fascicolo aziendale
- Istruzioni Operative AGEA n. 13 del 19 febbraio 2021 e Istruzioni Operative AGEA n. 14 del 19 febbraio 2021 concernenti le modalità di richiesta di informazioni relative al procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90;
- Istruzioni Operative n. 84 del 9 settembre 2021 - Legge 20 marzo 2014, n. 34 – Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva – Integrazione documentale;
- Istruzioni Operative Agea OP N. 21 del 4 marzo 2022 - Aiuti nazionali - Comunicazioni relative a causa di forza maggiore del decesso del richiedente;
- Istruzioni Operative AGEA n.71 del 12 luglio 2023 – Piano Strategico Nazionale (PSN) 2023-2027, ai sensi del reg. (UE) n. 2115/2021 – Intervento SRF.01 “Assicurazioni agevolate” e D.Lgs. 102/2004 - Modalità e condizioni per l’accesso ai contributi comunitari per le garanzie unionali e ai contributi per le garanzie nazionali delle assicurazioni agevolate. Presentazione PAI (Piano Assicurativo Individuale) zootecnia - Campagna assicurativa 2023;
- Istruzioni Operative AGEA n. 67 del 20 giugno 2023 - Presentazione PAI 2023 Colture vegetali Modalità e condizioni per l’accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni agevolate. Misura 17 - Gestione del rischio, Sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante – Piano Strategico Nazionale (PSN) 2023-2027, ai sensi del reg. (UE) n. 2115/2021 – Presentazione PAI (Piano Assicurativo Individuale) produzioni vegetali - Campagna assicurativa 2023